

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

30.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Comunicazione del Presidente</b> . . . . .	373
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme transitorie sul collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse in relazione allo stato di guerra. ( <i>Modificato dal Senato</i> ) ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (2078-B) . . . . .	374
ANDREOLI, <i>Relatore</i> - PENTIMALI, POMPEI, DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> , PRESIDENTE.	
Istituzione di Centri didattici. ( <i>Modificato dal Senato</i> ) (2089-B). . . . .	375
RISPOLI, <i>Relatore</i> - FIORETTI ERMANNO, DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> .	
Istituzione di 40 nuovi posti di lettore presso le Scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne (2185) . . . . .	377
ANDREOLI, <i>Relatore</i> .	
Soppressione degli istituti di promovimento dell'artigianato e delle piccole industrie di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, e attribuzione delle loro funzioni all'Ente Nazionale Fascista per l'artigianato e le piccole industrie (E. N. F. A. P. I.) (2187) . . . . .	380
AMATO, <i>Relatore</i> .	

*Pag.*

#### **Disegno di legge** (*Discussione e rinvio*):

Creazione a Roma di un Istituto di studi sugli scrittori politici italiani (2186). 377

MEZZASOMA, *Relatore* - PELLIZZI, DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, BRASS.

---

#### **La riunione comincia alle 12.**

(*È presente il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, Del Giudice).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Di Stefano Berardino e Stagno e in congedo i Consiglieri Bifani, Ghigi e Studiati.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRERI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### **Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE comunica che, in conformità con le disposizioni emanate il 19 settembre dal Segretario del Partito per i Segretari federali, i Consiglieri Catto Francesco e Feliciani hanno rassegnato le dimissioni da componenti della Commissione legislativa dell'educazione nazionale.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Discussione del disegno di legge: Norme transitorie sul collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse in relazione allo stato di guerra. (Modificato dal Senato). (2078-B)**

ANDREOLI, *Relatore*, fa presente che nell'articolo 2 del testo approvato dalla Commissione dell'educazione nazionale della Camera, che elenca le categorie di alunni esonerati dalle tasse scolastiche, il Senato ha aggiunto un capoverso del seguente tenore:

« e) appartengano a famiglia, il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia deceduto in seguito ad azione di bombardamento da parte del nemico ».

Ritiene tale aggiunta opportuna e meritevole, pertanto, di essere accolta.

PENTIMALLI propone che alla dizione: « deceduto in seguito ad azione di bombardamento da parte del nemico » sia sostituita l'altra, più estensiva: « deceduto per azioni di guerra da parte del nemico ». Le offese del nemico possono, infatti, essere di varia natura, e un bombardamento può avvenire anche dal mare.

POMPEI. Vi possono essere azioni di mitragliamento.

ANDREOLI, *Relatore*, non ritiene necessaria la modificazione. La scuola si avvantaggia già molto di questa disposizione, di cui sin ora non godono altri settori della vita nazionale.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ricorda che l'emendamento approvato dal Senato è in relazione a un voto espresso dalla stessa Commissione della Camera e fa presente che esso è stato introdotto senz'altro nella legge per le vive insistenze svolte presso il Ministero delle finanze, che — d'accordo con la Presidenza del Consiglio — si proponeva di rinviare a una legge unitaria e generale tutta la materia del trattamento degli orfani di guerra. Prega, pertanto, di non insistere in distinzioni troppo sottili.

PENTIMALLI osserva che lo spirito della legge è di non escludere nessuno dal beneficio; per ciò, la formulazione generica da lui proposta gli sembra più propria e opportuna. Del resto si potrebbe dire: « deceduto in seguito ad azione di bombardamento o per qualunque altra azione di guerra da parte del nemico ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, replica che lo spirito della legge è quello che essa dichiara. E poichè il provvedimento ha anche carattere finanziario, non crede che questa sia la sede per stabilire — sotto tale aspetto — la differenza fra l'azione di guerra ed il bombardamento.

PENTIMALLI afferma che non intendeva stabilire una differenza del genere.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Vi sono bombardamenti che creano delle vittime anche tra i civili; e poichè tra i bombardamenti si possono includere i mitragliamenti, gli spezzonamenti, ecc., se si volesse precisare, occorrerebbe indicare tutti i possibili atti di offesa del nemico. Ora, o l'azione di guerra è una frase imprecisa, oppure, se nella tecnica giuridica può significare alcun che di specifico, bisognerebbe darne la definizione.

PRESIDENTE. Vi potrebbe essere anche il caso di vittime provocate dall'azione di paracadutisti; propenderebbe perciò per una dizione generica.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ripete che la modificazione proposta dal camerata Pentimalli potrebbe avere dei riflessi finanziari, di cui non è possibile a prima vista misurare la portata. Per questa ragione, non può accettarla.

PENTIMALLI non insiste.

ANDREOLI, *Relatore*, avverte che il Senato ha pure modificato il 4° comma dello stesso articolo 2. Questo, nel testo approvato dalla Camera, aveva la seguente formulazione:

« Sono parimenti esonerati da tutte le tasse, sopratasse e contributi relativi all'anno accademico 1942-43, gli studenti delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che si trovino in una delle predette condizioni e gli studenti appartenenti a famiglie residenti nell'antica provincia di Zara. Per l'anno accademico 1942-43 resta sospesa l'applicazione delle leggi 26 gennaio 1942-XX, numeri 79 e 80, ferma restando l'abrogazione del Regio decreto-legge 22 giugno 1933-XI, n. 863, contenuta nella prima di esse ».

Il Senato ha modificato il primo periodo nel modo seguente:

« Sono parimenti esonerati da tutte le tasse, sopratasse e contributi relativi all'anno accademico 1942-43, gli studenti delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che o si trovino in una delle pre-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dette condizioni o appartengano a famiglie residenti nell'antica provincia di Zara ».

Si tratta di un chiarimento, inteso a precisare che agli studenti dell'antica provincia di Zara è concesso l'esonero quando concorrano le condizioni disagiate di famiglia: l'emendamento può, dunque, essere accolto.

Il Senato ha, poi, soppresso il secondo periodo; ma tale soppressione non appare opportuna, perchè — in tal modo — insieme alle disposizioni di carattere transitorio di questa legge particolare, rimarrebbero in vigore precedenti norme a carattere permanente, che anch'esse, a condizioni alquanto diverse, concedevano dispensa dalle tasse ad alcune categorie di studenti.

Ad eliminare qualsiasi possibilità di contrasto tra tali disposizioni, propone che il periodo soppresso sia ripristinato e che il disegno di legge sia rinviato al Senato per questa modifica.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta questa proposta, dato che la disposizione soppressa — per puro equivoco materiale — è un elemento indispensabile del provvedimento.

PRESIDENTE pone in votazione l'aggiunta e la modificazione apportate dal Senato, rispettivamente, al 2° comma e al primo periodo del 4° comma dell'articolo 2.

(Sono approvate).

Pone in votazione la proposta del Relatore.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di Centri didattici. (Modificato dal Senato.) (2089-B)**

RISPOLI, *Relatore*, illustra le modificazioni apportate dal Senato al testo approvato dalla Commissione.

L'ultimo comma dell'articolo 1 era così formulato:

« I Centri didattici provinciali e nazionali sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ».

Il Senato vi ha sostituito i due seguenti:

« I Centri provinciali e nazionali sono organi tecnici diretti a coadiuvare il Ministro e i provveditori agli studi nello svolgimento di qualunque attività di carattere pedagogico e didattico.

« Essi sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ».

Questa modificazione è in relazione con la soppressione dell'articolo 4 (« I provveditori agli studi seguono l'opera dei Centri provinciali e ne riferiscono al Ministero dell'educazione nazionale »), che era stato aggiunto dalla Commissione della Camera in sede di emendamenti e che il Senato — d'accordo col Governo — non ha ritenuto di mantenere.

Crede che la modificazione possa essere accettata.

FIORETTI ERMANNÒ ritiene che l'emendamento del Senato all'articolo 1 e la soppressione dell'articolo 4 creino una incertezza sulla persona che deve riferire al Ministero intorno all'attività dei Centri provinciali. Se deve riferire il direttore del Centro, nasce un dualismo col provveditore che è il regolatore degli studi nella provincia; se, al contrario, il compito spetta al provveditore agli studi, l'articolo 4 non può essere soppresso. Afferma che l'attività dei Centri non può essere staccata dalla funzione dei provveditori, dato che essi sono anche chiamati — secondo la lettera h) dell'articolo 1 — a « procedere, per incarico del Ministro, alle ispezioni degli insegnanti dell'ordine medio e superiore, per la promozione ad ordinari ».

RISPOLI, *Relatore*, osserva che, se i Centri provinciali sono — secondo l'emendamento del Senato — organi tecnici diretti a coadiuvare i provveditori agli studi, è implicito che costoro, non solo sono autorizzati, ma sono tenuti a riferire al Ministero dell'educazione nazionale. Non crede, dunque, che la preoccupazione del camerata Fioretti debba avverarsi e, del resto, eventuali dubbi potranno essere chiariti nel regolamento, previsto dall'articolo 2.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, fa presente che l'articolo 16 prevede la costituzione di un Comitato centrale presso il Ministero.

FIORETTI ERMANNÒ. Il problema permane: chi riferisce al Comitato centrale?

RISPOLI, *Relatore*. Il provveditore agli studi, per i Centri provinciali.

FIORETTI ERMANNÒ ripete che proprio per questo l'articolo 4 non dovrebbe essere soppresso. In realtà, la Commissione aveva inserito tale articolo, appunto perchè si era preoccupata di precisare chi dovesse riferire al Ministero sull'opera dei Centri.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ricorda che, durante la discussione del disegno di legge, la Commissione si era preoccupata di attribuire — per così dire — una responsabilità ai provveditori agli studi circa l'attività dei Centri, anche in relazione alle funzioni che — nel suo

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

discorso di Firenze, ricordato dai camerati Rispoli e Fera — il Ministro dell'educazione nazionale aveva assegnato, rispettivamente, ai nuovi enti e ai provveditori medesimi. E poiché nella legge mancava un accenno a questa funzione dei provveditori, l'articolo 4 fu introdotto in via transitoria, per aderire alla richiesta della Commissione.

La nuova formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 1, adottata dal Senato su proposta del Governo, non fa che sancire il principio sostenuto dalla Commissione: di qui, la soppressione dell'articolo 4, che rappresentava — come ha detto — una formula transattiva, ormai non più necessaria.

La preoccupazione del camerata Fioretti ha un fondamento, ma solo di natura regolamentare. Costituiti i Centri, la funzione dei vari organi dovrà essere disciplinata: questa disciplina, però, non può trovar sede nella legge, ma nell'apposito regolamento.

PRESIDENTE pone in votazione la modificazione apportata dal Senato all'articolo 1 e la soppressione dell'articolo 4.

*(Sono approvate).*

Pone in votazione il nuovo testo del primitivo articolo 5 (divenuto 4), che — integrato nel secondo comma e con la soppressione dell'ultimo comma — ha ora la seguente formulazione:

« A ciascun Centro provinciale è comandato — con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, su proposta del provveditore agli studi — con funzioni di Direttore, un dirigente o insegnante di ruolo, scelto fra quelli in servizio nella provincia.

« La direzione dei Centri nazionali è affidata per comando o per incarico con decreto del Ministro dell'educazione nazionale a persona di chiara fama negli studi pedagogici, scelta tra i funzionari ed insegnanti che appartengano od abbiano appartenuto ai ruoli dipendenti.

« Il Direttore cura l'esecuzione delle iniziative che il Centro promuove attraverso la Consulta, di cui all'articolo 9 ».

*(È approvato).*

Pone pure in votazione il secondo comma dell'articolo 11, al quale è stata apportata una modificazione di carattere formale:

« Della Consulta dei Centri provinciali fanno parte di diritto il fiduciario provinciale dell'Associazione fascista della Scuola e un rappresentante delle famiglie degli alunni ».

*(È approvato).*

RISPOLI, *Relatore*, ricorda che l'articolo 16 del testo approvato dalla Commissione aveva la dizione seguente:

« Ciascun Centro didattico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale; ogni attività dei Centri deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero.

« A tale scopo presso il Ministero stesso è istituito un Comitato centrale composto dei Direttori generali del Ministero, del Fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della Scuola, del Commissario dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore, del Segretario nazionale del Sindacato fascista degli insegnanti, di sei ispettori centrali tecnici, di due provveditori agli studi e di non più di tre persone scelte tra studiosi di problemi didattici e scolastici. Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato.

« Organo esecutivo delle decisioni del Comitato centrale è l'Ispettorato generale amministrativo per i Centri didattici che si istituisce presso il Ministero dell'educazione nazionale.

« Capo dell'Ispettorato è un ispettore generale del Ministero.

« Il capo dell'Ispettorato generale fa parte del Comitato centrale.

« Al predetto Ispettorato possono essere comandate non più di quattro persone scelte tra presidi e professori di scuole dell'ordine medio e superiore e tra il personale di vigilanza e maestri delle scuole dell'ordine elementare ».

Anche questo articolo — che diventa 15 — è stato modificato dal Senato, che al secondo comma, dopo le parole: « A tale scopo presso il Ministero stesso è istituito », ha aggiunto le altre: « con decreto del Ministro dell'educazione nazionale », e ha sostituito gli altri commi con i seguenti:

« Al Comitato medesimo o a Commissioni speciali da esso dipendenti il Ministro può affidare anche lo studio di problemi generali riguardanti tutta l'attività e l'organizzazione della Scuola, come l'orientamento e la selezione, il lavoro scolastico e qualunque altra esercitazione od esperienza negli istituti scolastici e parascolastici.

« Uno dei membri del Comitato è designato dal Ministro per curare l'esecuzione delle decisioni del Comitato stesso e per adottare gli eventuali provvedimenti di urgenza. Egli è coadiuvato da un ispettore generale amministrativo ed ha alle proprie dipendenze un ufficio centrale, al quale possono essere comandate, con decreto del Ministro, non più di

quattro persone scelte fra presidi e professori dell'ordine medio e superiore e tra il personale di vigilanza e maestri dell'ordine elementare. L'ispettore generale predetto fa parte del Comitato centrale ».

Poichè tali emendamenti riguardano la meccanica amministrativa dei Centri didattici, crede che la Commissione possa approvarli.

Nota soltanto che con le modificazioni in parola sono stati estesi largamente i compiti del Comitato centrale e in maniera molto impegnativa, soprattutto per quanto riguarda il lavoro nelle scuole. Naturalmente, il problema dovrà essere ripreso in esame e risolto in maniera definitiva, quando sarà disciplinata per legge l'attività del lavoro scolastico.

PRESIDENTE pone in votazione le modificazioni del Senato all'articolo 16.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di 40 nuovi posti di lettore presso le Scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne. (2185)**

ANDREOLI, *Relatore*. Il provvedimento, sottoposto all'esame della Commissione, è destinato a completare la legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1058, che ha istituito, presso le Regie Università e i Regi Istituti universitari, le Scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne.

Durante la discussione di quel disegno di legge fu rilevato che il numero dei posti di lettore non appariva adeguato alle prevedibili necessità. L'esperienza ha dimostrato la esattezza del rilievo: l'odierno disegno di legge provvede, appunto, ad un aumento dei suddetti posti, che è augurabile sia seguito da altri.

I 40 posti di nuova istituzione, in aggiunta ai 144 già esistenti, saranno distribuiti — a norma dell'articolo 1. — fra le varie Scuole secondo le esigenze didattiche, mediante decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale.

L'articolo 2 contiene una norma di carattere interpretativo. Data l'impossibilità, per ragioni di contingenza, di bandire i concorsi per i posti disponibili di professore presso le suddette Scuole, esso prescrive che a tali posti, fino a che e in quanto non sia possibile provvedere in seguito a concorso con insegnanti titolari, si provveda anche mediante comando

di presidi o di professori di ruolo dei Regi Istituti d'istruzione media o superiore.

Per evitare eventuali incertezze o discussioni circa la pertinenza della relativa spesa, l'articolo stesso dispone che essa sia assunta dallo Stato, anzichè dalle Università e dagli Istituti universitari.

Si tratta di un provvedimento indubbiamente opportuno; ne propone, quindi, l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Creazione in Roma di un Istituto di studi sugli scrittori politici italiani. (2186)**

MEZZASOMA, *Relatore*. L'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani, del quale il disegno di legge prevede la creazione, lungi dal costituire un doppione di altre iniziative esistenti, sopravviene a colmare una lacuna considerevole del nostro patrimonio scientifico ed editoriale ed è destinato a ravvivare una tradizione della nostra civiltà e della nostra razza, a rivendicare e potenziare quella che — senza tema di smentita — rappresenta la ricchezza insuperabile della nostra intelligenza e del nostro spirito: il primato del pensiero politico italiano e il suo ingente contributo alla civiltà europea e mondiale.

Se, infatti, fu Dante a porre il problema dell'impero, se fu Machiavelli a gettare le basi dello Stato moderno e Marsilio da Padova a impostare il principio della partecipazione popolare alla vita dello Stato, è stato Mazzini il vessillifero di una giustizia politica e sociale non soltanto per il popolo italiano, ma anche per gli altri popoli. E se fu di Roma l'idea primigenia dello Stato autoritario, sono stati Dante, Machiavelli, Romagnosi, Cuoco — per dir soltanto dei maggiori — che hanno trasmesso questa idea di secolo in secolo fino ai tempi attuali e fino a Mussolini, preconizzatore e protagonista della nuova Europa.

Il costituendo Istituto, che opportunamente non ha assunto il nome di Centro, si propone — appunto — di mettere in piena luce questo imponente contributo di civiltà europea, e certo non si può non convenire sulla opportunità che, accanto alle tante iniziative culturali sorte in Italia (alcune apprezzabili soprattutto sotto l'aspetto editoriale), ne sorga una di ampio respiro, che consenta — per usare le

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

parole della relazione ministeriale al disegno di legge — di studiare, in particolare e complessivamente gli scrittori politici italiani, « valutandone pensiero, influenze, valore, pubblicandone testi critici o comunque ripubblicandone le opere, rintracciandone, in archivi e biblioteche, anche all'estero, opere inedite ».

Non sarà superfluo porre in rilievo che l'Istituto sorge durante una guerra, che dovrà dare all'Europa e al mondo un nuovo assetto sulla base di principi politici e di ideali che sono ancora una volta italiani e, per opera del genio di Mussolini, ancora un volta universali. Tutti sanno, infatti, che, se italiana è la dottrina della nazionalità e la teoria di patria, se italiana è la dottrina dello Stato autoritario, italiano è il Fascismo, sorto come movimento e come dottrina rivoluzionaria, entro i confini della Patria, e poi incamminatosi decisamente sulle vie dell'Europa e del mondo, modello e ispiratore di tutti i fascismi sorti in seguito.

Il nuovo ente dovrebbe raccogliere intorno a sé tutti gli scrittori politici italiani contemporanei e anche, e non saranno pochi, gli scrittori politici stranieri; ma soprattutto dovrebbe richiamare l'interesse dei giovani inquadrati nelle file dei GUF e partecipanti ai convegni politici e ai Littoriali della cultura, nonché di quelli che frequentano le Facoltà di scienze politiche, i quali potranno attingere dall'Istituto esperienze e cognizioni preziose, consolidando in tal modo la propria cultura e la propria preparazione.

Anche sotto questo aspetto l'Istituto giunge a proposito, perchè offre un nuovo strumento e un nuovo contributo alla risoluzione di un problema che è essenziale per la vita e per l'avvenire del Fascismo: il problema della formazione della classe dirigente politica italiana, capace di trasformare in realtà luminosa e concreta il concetto fascista della rivoluzione continua.

Per queste considerazioni e per tutti gli altri motivi che certamente non sfuggono alla sensibilità della Commissione, il disegno di legge merita pieno consenso. Segnala soltanto l'opportunità di apportare al testo due lievi emendamenti di forma.

Al secondo comma dell'articolo 4, dove è detto che l'Istituto dispone di contribuzioni ed elargizioni « di Enti o di privati », propone di sostituire alla « o », che probabilmente è un errore di stampa, una « e »: in realtà è proprio su codeste elargizioni che l'Istituto deve fare assegnamento per l'attuazione del suo vasto programma di azione.

Il secondo emendamento riguarda l'articolo 5 ed è inteso a sostituire l'espressione « biblioteche governative » con l'altra, più propria, di « biblioteche pubbliche governative ».

PELLIZZI è dolente di dover rettificare alcune delle asserzioni contenute nella relazione ministeriale e alcune affermazioni fatte dal camerata Mezzasoma.

Intanto, non sembra esatto quanto è affermato nella relazione ministeriale, che collega la fondazione del nuovo Istituto col fatto che sarebbero « sinora mancate in Italia iniziative di largo respiro atte a studiare particolarmente e complessivamente gli scrittori politici italiani, valutandone pensiero, influenze, valore, pubblicandone testi critici o comunque ripubblicandone le opere, rintracciandone in archivi e biblioteche, anche all'estero, opere inedite, che sembrano essere numerose ».

Deve ricordare — anche nella sua qualità di Presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista — che questo Ente fin dal 1930 ha iniziato la pubblicazione di una collana di « Classici del pensiero politico », nella quale in sette anni sono apparsi sette volumi, di cui cinque di scrittori italiani (Botero, Cuoco, Pagano, Giannone, Economisti napoletani), tutti con introduzioni storico-critiche e vaste appendici bibliografiche.

Tale iniziativa nel 1938 si fuse con un'altra, più ampia, intesa a dare il « corpus » del pensiero politico italiano nei secoli; e la nuova collana, intitolata, appunto, « Scrittori politici italiani », fu affidata alla direzione del camerata prof. Guido Mancini, allora vice-presidente ed attualmente componente il Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di cultura fascista.

Desidera insistere su questo particolare per chiarire che il suo rilievo non ha carattere personale e non vuol essere un atto di sfiducia verso il camerata Mancini, promotore del nuovo progetto, dato che proprio a lui era stata affidata l'iniziativa dell'Istituto. Che poi la collana dei testi del pensiero politico italiano non sia rimasta un semplice progetto è dimostrato dal fatto che dal 1938 a oggi già sette volumi di essa sono stati pubblicati: se non vi si fossero opposte le difficoltà della stampa, altri volumi dei 50 progettati sarebbero pure apparsi.

Ciò premesso e pur rendendosi conto che questa non sia la sede adatta al quesito che intende prospettare, chiede al rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale se si ritenga che l'Istituto nazionale di cultura fa-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

scista faccia bene a continuare la sua iniziativa o se invece debba abbandonarla al nuovo Istituto. In questo caso, dovrebbero intercorrere accordi fra il Ministero dell'educazione nazionale ed il Partito Nazionale Fascista, poichè l'iniziativa stessa fu approvata dal Duce, in seguito a proposta e relazione del Segretario del Partito.

Ammette che questo problema di competenza e di iniziativa esorbita, forse, dalle attribuzioni legislative della Commissione; tuttavia, è necessario sapere se l'iniziativa, approvata dal Duce e già in corso di svolgimento, debba essere proseguita o no.

Altro problema che riguarda un punto particolare, ma che potrebbe in avvenire creare difficoltà, è sollevato dall'articolo 2, il quale dice che l'Istituto « ha il compito di promuovere, coordinare e diffondere ricerche e pubblicazioni sul pensiero politico italiano ». Che cosa vuol dire « coordinare »? Vuol dire che il Ministro dell'educazione nazionale intende conferire al direttore del nuovo Istituto un potere disciplinare e preminente su tutte le ricerche inerenti alla storia del pensiero politico italiano, così che ogni altro ente, a cominciare da quello che egli rappresenta e dirige, debba subordinare le proprie iniziative e la propria attività, in questo campo, alle direttive che verranno dall'Istituto stesso? E tutto ciò è forse collegato con quel complesso di studi e di ricerche che il Ministro dell'educazione nazionale ha voluto promuovere negli ultimi anni e al quale egli stesso è stato chiamato a partecipare?

La questione merita di essere chiarita, perchè in tutti questi sforzi, studi, tentativi verso nuove forme di attività culturali, il Ministro dell'educazione nazionale è apparso ispirato da una tendenza piuttosto coordinatrice al centro, che rivolta alla formazione di nuovi organismi, destinati a chiudersi ciascuno in una propria cerchia di iniziative e di attività scientifica, aggiungendo nuove stelle all'infinita costellazione di Centri ed Istituti, di cui tutti conoscono le difficoltà di esistenza.

Non intende formulare precise proposte; si limita a prospettare queste difficoltà, che, se pure non possono essere affrontate in sede di Commissione legislativa e se anche non fossero prese in considerazione dal Ministro dell'educazione nazionale, risorgerebbero spontaneamente il giorno in cui taluni organismi, come quello da lui rappresentato, dovessero rivedere i loro programmi di attività, già approvati e ordinati dal Duce, e sottoporli al Partito, determinando un quesito di compe-

tenza e di autorità tra il Partito stesso e il Ministero dell'educazione nazionale.

MEZZASOMA, *Relatore*, conviene che l'iniziativa assunta dall'Istituto nazionale di cultura fascista era stata approvata dal Duce, ma fa notare che anche la nuova iniziativa ha avuto questa altissima approvazione e che, in una udienza concessa al camerata Mancini, il Duce ha segnato le direttive del lavoro da svolgere.

PELLIZZI rende omaggio al vivo interesse del Duce per questo genere di studi, che ha voluto — certo — incoraggiare nella nuova iniziativa: il problema è, dunque, di dare la più efficace attuazione pratica alle sue direttive.

La questione, ripete, ha una sua particolare importanza: sarebbe, pertanto, opportuno rinviare l'approvazione del disegno di legge.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Come rappresentante del Ministero che ha proposto il provvedimento in discussione, non può considerare il problema che dal solo punto di vista legislativo. Orbene, la presentazione del disegno di legge è stata autorizzata da tutti gli organi competenti ed è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, del quale insieme col Ministro dell'educazione nazionale fa parte il Ministro Segretario del Partito.

Problemi di competenza e di autorità tra Partito e Ministero dell'educazione nazionale non esistono, nè possono sorgere, perchè, se — nel caso in esame — si tratta di un Istituto di studi sugli scrittori politici italiani e non soltanto di una attività editoriale, sia pure relativa ai medesimi studi, è fuori discussione che l'unico organo competente in uno Stato bene ordinato, come quello italiano, è il Ministero dell'educazione nazionale.

Ciò detto, si rimette alle decisioni della Commissione per quanto si riferisce alla proposta di rinvio, formulata dal camerata Pellizzi.

MEZZASOMA, *Relatore*. Il camerata Pellizzi ha accennato ad un conflitto di competenza tra il Ministero dell'educazione nazionale e il Partito Nazionale Fascista, ed il Sottosegretario di Stato ha affermato che questo conflitto non esiste. Tuttavia, essendo stata così posta la questione dal camerata Pellizzi, si associa alla proposta di rinvio, perchè vi sia la possibilità di un chiarimento e perchè sia eliminato ogni dubbio.

Comunque, era da supporre che sulla nuova iniziativa fosse già intervenuto un accordo col Partito.

PELLIZZI non può asserire se il Partito fosse d'accordo oppure no; afferma, però, che il disaccordo esiste nel fatto, e cioè nel contrasto fra due ordini di disposizioni, uno dei quali viene dal Duce all'Istituto nazionale di cultura fascista attraverso il Partito, ed un altro è in questo progetto di legge. Ha voluto prospettare tale situazione, perchè la Commissione potesse prenderla in considerazione prima di decidere sul disegno di legge.

MEZZASOMA, *Relatore*, osserva che la Commissione è posta di fronte a una situazione, che forse sarebbe stato opportuno far presente in sede competente, tanto più che il promotore della nuova iniziativa è il camerata Mancini, ispettore anch'egli del Partito Nazionale Fascista.

BRASS ritiene che il caso non sia così grave come appare dalla sua enunciazione. Non si tratta di un conflitto di attribuzioni o di giurisdizione o, peggio, di poteri: si tratta di vedere se, proprio, sia praticamente sentita la necessità di creare un nuovo Istituto per questi studi che, pure essendo di altissima importanza nazionale, potrebbero rientrare nelle attribuzioni dell'Istituto nazionale di cultura fascista.

Posta in tali termini, la questione involge un'altra considerazione che, in definitiva, si aggancia alla premessa del Relatore. La creazione dell'Istituto richiederebbe nuove spese di impianti, di attrezzatura, di personale che forse si potrebbero evitare, avvalendosi di quanto già fa egregiamente l'Istituto nazionale di cultura fascista.

Dato ciò, per poter addivenire allo studio di questo aspetto del problema, che è di contenuto, materiale e pratico, molto semplice, converrebbe rinviare l'esame del provvedimento. Se, in seguito alle opportune indagini, risulterà che la creazione del nuovo Istituto sia necessaria per il completamento di questi particolari studi e che tale compito non possa essere assunto dall'Istituto nazionale di cultura fascista, allora la legge potrà essere approvata.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ripete che, in questa sede, non potrebbe accettare una discussione che esuli dalla natura tecnica e amministrativa del provvedimento. Lascia — come ha già

detto — alla Commissione di accettare, o meno, la proposta di rinvio.

PRESIDENTE pone in votazione la proposta del Consigliere Pellizzi.

(*E approvata*).

**Discussione del disegno di legge: Soppressione degli Istituti di promovimento dell'artigianato e delle piccole industrie di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, e attribuzione delle loro funzioni all'Ente Nazionale Fascista per l'artigianato e le piccole industrie (E. N. F. A. P. I.). (2187)**

AMATO, *Relatore*, ricorda che il Governo austriaco aveva creato quattro istituti di promovimento delle piccole industrie e dell'artigianato con sede a Bolzano, Gorizia, Rovereto e Trieste e che, alla fine della grande guerra, la loro attività fu considerata così utile, che il Governo italiano li mantenne e li sovvenzionò, attribuendone l'amministrazione al Ministero dell'educazione nazionale, mentre le direttive erano affidate all'E.N.F.A.P.I.

Il provvedimento odierno fa cessare questo stato di cose irregolare e trasferisce il contributo del Ministero dell'educazione nazionale all'E. N. F. A. P. I., il quale assume direttamente le funzioni dei quattro istituti, che vengono soppressi.

In questo senso, il disegno di legge è estremamente semplice e logico.

Circa il contenuto degli articoli, desidera fare due raccomandazioni: la prima perchè della Commissione, chiamata a procedere alla liquidazione dei quattro istituti, faccia parte un rappresentante dell'E. N. F. A. P. I.; la seconda perchè anche i contributi, concessi dagli enti locali agli istituti medesimi, siano trasferiti all'E. N. F. A. P. I., dandogli modo di svolgere i nuovi compiti che si assume.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle ore 1.310.**

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Norme transitorie sul collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse in relazione allo stato di guerra. (2078-B)**

## ART. 1.

Il personale direttivo e insegnante delle scuole degli ordini medio, superiore, femminile e artistico che trovasi nelle condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, e successive modificazioni, per essere collocato a riposo dal 1° ottobre 1942-XX, può essere mantenuto in servizio, per l'anno scolastico 1942-43, purchè ne faccia domanda e sia riconosciuto idoneo a prestare opera proficua alla scuola, in relazione alle esigenze degli uffici direttivi e dell'insegnamento.

Coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista non possono essere mantenuti in servizio.

## ART. 2.

Sono esonerati da tutte le tasse scolastiche per le lezioni e per gli esami dell'anno scolastico 1942-43 e per il conseguimento dei relativi diplomi, i candidati agli esami di ammissione alla scuola media, gli alunni interni e i candidati esterni ad esami nelle scuole e negli istituti degli ordini medio, superiore, femminile e artistico, che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano rimpatriati dall'estero posteriormente al 29 agosto 1939-XVII, o siano rimpatriati dalle Colonie o dai Possedimenti italiani d'oltremare o rientrati dalla Libia, in dipendenza dello stato di guerra, semprechè all'estero, nelle Colonie, nei Possedimenti o in Libia avessero stabile residenza.

Il beneficio dell'esonero si applica anche se, trovandosi lo studente in Italia, sia rimpatriato dall'estero dopo la data anzidetta,

oppure dalle Colonie o dai Possedimenti o sia rientrato dalla Libia il padre o la persona che costituisce il principale sostegno economico della famiglia;

b) siano maltesi, nizzardi o corsi di nazionalità italiana e si trovino in Italia per ragioni di studio o per motivi dipendenti dallo stato di guerra. Ferma restando la condizione dell'appartenenza a famiglia di disagiata condizione economica, l'esonero è altresì concesso agli ex cittadini jugoslavi, residenti nei territori annessi all'Italia, che seguono studi negli istituti delle altre provincie del Regno;

c) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto, richiamato alle armi o di mobilitato nelle formazioni della Croce Rossa Italiana all'inizio o nel corso dell'anno scolastico 1942-43;

d) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia prigioniero di guerra o, anche se non militare, risieda in territorio di Stati nemici, oppure sia disperso in seguito ad operazioni belliche, o, risiedendo in Africa Italiana, sia rimasto in territorio occupato dal nemico;

e) appartengano a famiglia, il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia deceduto in seguito ad azione di bombardamento da parte del nemico.

Indipendentemente da tali condizioni, lo studente o il candidato agli esami, che si trovi o venga a trovarsi nella condizione di cui alla lettera c), all'inizio o nel corso dell'anno scolastico 1942-43, gode del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche nel caso che egli stesso costituisca, per la propria normale attività civile, il principale sostegno economico della famiglia.

Sono parimenti esonerati da tutte le tasse, sopratasse e contributi relativi all'anno accademico 1942-43, gli studenti delle Uni-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

versità e degli Istituti dell'ordine universitario appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che o si trovino in una delle predette condizioni o appartengano a famiglie residenti nell'antica provincia di Zara. Per l'anno accademico 1942-1943 resta sospesa l'applicazione delle leggi 26 gennaio 1942-XX, nn. 79 e 80, ferma restando l'abrogazione del Regio decreto-legge 22 giugno 1933-XI, n. 863, contenuta nella prima di esse.

Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non percepite in dipendenza del presente decreto dalle Università, dagli Istituti dell'ordine universitario e dai Regi istituti e scuole di istruzione tecnica e artistica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

**Istituzione di Centri didattici. (2089-B)**

ART. 1.

Il Ministro dell'educazione nazionale è autorizzato a istituire Centri didattici provinciali e nazionali, aventi per scopo di:

a) ravvivare negli uomini di scuola l'interesse per gli studi di metodologia didattica;

b) avviare e condurre ricerche pedagogiche e didattiche;

c) fornire agli studiosi, specializzati nelle discipline didattiche, ausilio di mezzi e materia d'indagine;

d) ispirare e favorire metodi nuovi d'insegnamento, creando, per saggiarne l'efficienza, classi sperimentali;

e) promuovere corsi di cultura educativa per le famiglie e corsi di differenziazione didattica, di perfezionamento e di addestramento per gli insegnanti, compresi i maestri delle scuole elementari rurali;

f) procedere ad accertamenti di capacità degli alunni che aspirano ad essere accolti nei collegi del Littorio;

g) fornire, con la collaborazione dell'Università e della Scuola media e superiore, agli studenti che si consacreranno all'insegnamento, campo e mezzi di sperimentare se stessi nei primi impegni della pratica e suggerire opportuni metodi di accertamento nei concorsi;

h) procedere, per incarico del Ministro, alle ispezioni degli insegnanti dell'ordine medio e superiore, per la promozione ad ordinari.

I Centri didattici possono estendere la propria attività allo studio di altri problemi di carattere tecnico come l'orientamento profes-

sionale, i programmi, l'arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'edilizia, i libri di testo; ed in relazione a tali attività, possono organizzare convegni, curare o favorire la preparazione di mostre scolastiche in Italia, o la partecipazione dell'Italia a mostre all'estero, raccogliere documenti della vita e dell'attività della scuola, promuovere o facilitare la pubblicazione di opere sulla vita scolastica nazionale, istituire biblioteche pedagogiche con particolare riguardo alla scuola italiana.

I Centri didattici provinciali e nazionali sono organi tecnici diretti a coadiuvare il Ministro e i provveditori agli studi nello svolgimento di qualunque attività di carattere pedagogico e didattico.

Essi sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

I singoli Centri didattici sono istituiti con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, emanato d'intesa col Ministro delle finanze.

Il numero dei Centri nazionali è fissato in 10.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'educazione nazionale d'intesa con il Ministro delle finanze, saranno stabilite, in apposito regolamento, le norme generali per il funzionamento dei Centri didattici nazionali e provinciali.

Con decreto del Ministro dell'educazione nazionale sono approvati i regolamenti interni di ciascun Centro.

ART. 3.

I Centri hanno sede, ove è possibile, in locali propri che enti pubblici o privati, o singole persone, possono cedere, con convenzioni speciali, ai Centri stessi.

ART. 4.

A ciascun Centro provinciale è comandato — con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, su proposta del provveditore agli studi — con funzioni di Direttore, un dirigente o insegnante di ruolo, scelto fra quelli in servizio nella provincia.

La direzione dei Centri nazionali è affidata, per comando o per incarico, con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, a persona di chiara fama negli studi pedagogici, scelta tra i funzionari ed insegnanti che appartengano od abbiano appartenuto ai ruoli dipendenti.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il Direttore cura l'esecuzione delle iniziative che il Centro promuove attraverso la Consulta, di cui all'articolo 9.

ART. 5.

In relazione all'importanza ed all'attività svolta dai singoli Centri il Ministro ha facoltà di comandare, con proprio decreto, a prestare servizio presso ciascun Centro provinciale non più di due persone, scelte tra presidi e professori di scuole dell'ordine medio e superiore e tra il personale insegnante e di vigilanza delle scuole dell'ordine elementare.

Tenuto conto dell'importanza e dei compiti affidati ai Centri nazionali, possono essere comandati, presso ciascun Centro nazionale, con le modalità stabilite dal precedente comma, non più di quattro persone scelte dal Ministro dell'educazione nazionale fra i funzionari e gli insegnanti che appartengano a uno dei ruoli dipendenti.

ART. 6.

Durante il comando presso il Centro didattico, il Direttore e coloro che vi sono comandati potranno essere dispensati dalle mansioni del loro ufficio.

Nei confronti del personale in attività di servizio che sia comandato ai Centri didattici e contemporaneamente dispensato dalle mansioni di ufficio, il Centro è tenuto a corrispondere all'Erario il rimborso della spesa relativa al trattamento economico lordo spettante al detto personale, nonchè un contributo pari al 10 per cento dello stipendio ed altri assegni pensionabili.

ART. 7.

Per il funzionamento amministrativo e contabile e per le mansioni di ordine e di servizio, ogni provveditore agli studi può affidare ad impiegati dell'ufficio scolastico il compito di prestare l'opera loro presso il Centro didattico, ma detti impiegati non sono, in nessun caso, dispensati dagli obblighi del proprio ufficio.

ART. 8.

Il servizio prestato presso il Centro così dal Direttore, come da coloro che vi sono comandati e dagli impiegati dell'ufficio scolastico, può essere remunerato con speciale compenso.

La misura massima del compenso sarà stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 2, terzo comma, della presente legge.

ART. 9.

L'attività di ogni Centro è diretta da una Consulta, composta di un numero di membri che varia in relazione all'importanza, alle caratteristiche, alla natura e ai tipi di scuola, ma che in nessun caso può essere superiore a sette. Il Direttore è membro della Consulta.

ART. 10.

I membri della Consulta dei Centri provinciali sono proposti dal provveditore agli studi, e nominati dal Ministro dell'educazione nazionale, che ne designa il presidente.

Della Consulta dei Centri provinciali fanno parte di diritto il fiduciario provinciale dell'Associazione fascista della Scuola e un rappresentante delle famiglie degli alunni.

I membri e il presidente della Consulta dei Centri nazionali sono nominati dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ai membri della Consulta può essere concessa una retribuzione annuale in relazione al lavoro compiuto. La misura massima di detta retribuzione sarà fissata dal regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 11.

Speciali missioni possono essere affidate, previa autorizzazione del Ministro dell'educazione nazionale, a persone dipendenti dal Ministero stesso.

ART. 12.

Ciascun Centro didattico provvede alle spese per il funzionamento:

- a) col contributo dello Stato;
- b) con erogazioni delle provincie, dei comuni, di enti pubblici e privati, di Istituti scolastici e di singole persone;
- c) col contributo dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore;
- d) con eventuali tasse, che possono essere autorizzate dal Ministro dell'educazione nazionale, d'intesa con quello delle finanze, a carico dei frequentanti speciali corsi e lezioni organizzate dal Centro;
- e) col provento della vendita di eventuali pubblicazioni curate dal Centro.

ART. 13.

Ogni Centro ha un proprio bilancio, compilato sulla base dei mezzi finanziari di cui dispone.

L'anno finanziario coincide con l'anno scolastico.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Entro il mese di luglio di ogni anno la Consulta delibera il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 31 dicembre il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso.

I bilanci sono sottoposti, per la loro approvazione, al Ministro dell'educazione nazionale, rispettivamente entro il mese di agosto e di gennaio.

Col decreto di cui al 3° comma dell'articolo 2 della presente legge sarà stabilita la procedura da seguire per la revisione dei bilanci.

## ART. 14.

Per il finanziamento dei singoli Centri didattici da parte del Ministero dell'educazione nazionale è istituito nel bilancio del Ministero uno speciale capitolo con lo stanziamento di lire 7,000,000 per l'esercizio 1942-43 e di lire 10,000,000 per gli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro delle finanze sono disposte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale le necessarie variazioni.

Tutte le spese per indennità, missioni, commissioni e compensi a coloro che prestano l'opera propria a favore dei Centri didattici sono a carico del detto capitolo di bilancio.

## ART. 15.

Ciascun Centro didattico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale; ogni attività dei Centri deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero.

A tale scopo presso il Ministero stesso è istituito, con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, un Comitato centrale composto dei Direttori generali del Ministero, del Fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della Scuola, del Commissario dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore, del Segretario nazionale del Sindacato fascista degli insegnanti, di sei ispettori centrali tecnici, di due provveditori agli studi e di non più di tre persone scelte tra studiosi di problemi didattici e scolastici. Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato.

Al Comitato medesimo o a commissioni speciali da esso dipendenti il Ministro può affidare anche lo studio di problemi generali riguardanti tutta l'attività e l'organizzazione della Scuola, come l'orientamento e la selezione, il lavoro scolastico e qualunque altra esercitazione od esperienza negli istituti scolastici e parascolastici.

Uno dei membri del Comitato è designato dal Ministro per curare l'esecuzione delle decisioni del Comitato stesso e per adot-

tare gli eventuali provvedimenti di urgenza. Egli è coadiuvato da un ispettore generale amministrativo ed ha alle proprie dipendenze un ufficio centrale, al quale possono essere comandate, con decreto del Ministro, non più di quattro persone scelte fra presidi e professori dell'ordine medio e superiore e tra il personale di vigilanza e maestri dell'ordine elementare. L'ispettore generale predetto fa parte del Comitato centrale.

## ART. 16.

Il Ministro dell'educazione nazionale potrà promuovere, d'intesa con il Ministro delle finanze, la trasformazione degli enti od istituti che svolgano opera avente attinenza con i compiti affidati ai Centri didattici secondo la presente legge.

### Istituzione di 40 nuovi posti di lettore presso le Scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne. (2185)

## ART. 1.

Il ruolo organico di lettori presso le scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, previsto dall'articolo 4 della legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1058, istitutiva delle scuole stesse, è aumentato di quaranta posti.

Alla distribuzione dei quaranta nuovi posti di lettore fra le varie scuole sarà provveduto secondo le esigenze didattiche, mediante decreto Reale, da emanarsi, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

## ART. 2.

Ai posti di professore presso le scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, finchè e in quanto non sia possibile provvedere in seguito a concorso con insegnanti titolari, potrà provvedersi anche mediante comandi di presidi o di professori di ruolo di Regi Istituti d'istruzione media o superiore.

In tali casi, entro il limite dei posti di professore assegnati a ciascuna scuola, le Università e gli Istituti universitari, presso i quali i detti comandi risulteranno disposti, non saranno tenuti a versare allo Stato le spese previste dall'articolo 115, comma secondo, del testo unico delle leggi universitarie, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Soppressione degli istituti di promovimento dell'artigianato e delle piccole industrie di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, e attribuzione delle loro funzioni all'Ente Nazionale Fascista per l'artigianato e le piccole industrie (E. N. F. A. P. I.). (2187)**

ART. 1.

L'Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige, con sede a Bolzano, l'Istituto per il promovimento delle piccole industrie del Trentino con sede in Rovereto, l'Istituto delle piccole industrie e dell'artigianato per Trieste, l'Istria ed il Carnaro con sede a Trieste e l'Istituto per il promovimento delle industrie e dell'artigianato di Gorizia con sede in Gorizia sono soppressi. Le loro funzioni vengono assorbite dall'Ente nazionale Fascista per l'Artigianato e le Piccole Industrie (E. N. F. A. P. I.) al quale viene devoluto il patrimonio degli istituti stessi.

Alla liquidazione degli Istituti provvederà una Commissione nominata dal Ministro dell'educazione nazionale.

ART. 2.

I direttori di ruolo degli Istituti sopra elencati in servizio alla data di entrata in vigore

della presente legge saranno collocati in soprannumero nel ruolo dei presidi dei Regi Istituti tecnici industriali (Gruppo A, grado 6°) e permarranno in tale condizione sino alla cessazione del loro servizio.

Il Ministro dell'educazione nazionale avrà facoltà di assegnarli alla direzione di scuole tecniche industriali o alla presidenza di istituti tecnici industriali o ad altre mansioni di carattere tecnico.

ART. 3.

All'Ente Nazionale Fascista per l'Artigianato e le Piccole Industrie è assegnato un contributo annuo di lire 187,500 a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale risultante dai contributi complessivi di lire 252,500, dovuti agli Istituti soppressi, ridotti della somma di lire 65,000, corrispondente all'importo degli assegni per il personale trasferito in soprannumero nel ruolo dei presidi dei Regi Istituti tecnici industriali, a sensi del precedente articolo 2.

